di Gaetano Penocchio

E' IN CORSO UNA BATTAGLIA

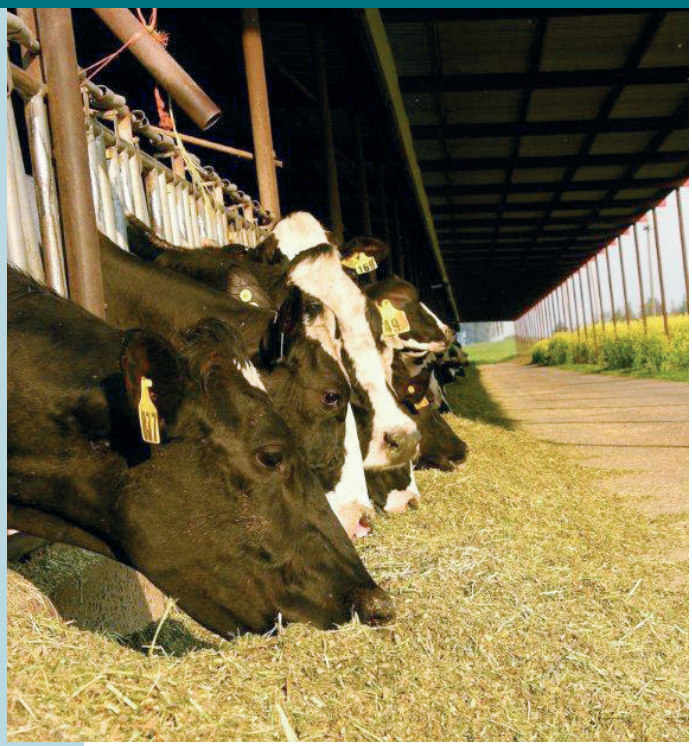

Il sostegno che l'Europa riconosce agli agricoltori è un sostegno "condizionato". Sappiamo infatti che il mancato rispetto degli obblighi della condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti previsti dalla PAC (Politica Agricola Comune). Agli Stati Membri è stato assegnato il compito di disciplinare le applicazioni di queste penalità economiche. Per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha fatto la sua parte con il decreto del 20 marzo 2008 (Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) -GU n. 76 del 31-3-2008).

Si tratta di un provvedimento "urgente", riferito ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, del tutto aderente ai principi del Regolamento (CE) 1782/2003 che ha introdotto i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) della condizionalità: sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, ambiente e benessere degli animali. Non rispettare questi CGO significa commettere violazioni punibili o con la riduzione o con l'esclusione dal regime degli aiuti.

ESCLUSIONE DAGLI AIUTI

Si direbbe che il decreto del Mipaaf anticipi la posizione che Bruxelles con tutta probabilità assumerà a maggio: sì ad interventi di semplificazione della condizionalità, considerata onerosa e complessa, eccetto che per i campi della sanità e del benessere animale, il cui nesso con la sicurezza alimentare non consente sconti. Tant'è che il Mipaaf, col decreto in questione, ha stabilito che in caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità (salute pubblica, degli animali e delle piante, anagrafe zootecnica), il beneficiario è escluso dal regime di aiuto. Anche la violazione degli impegni per il benessere animale comporta la penalità massima, ossia l'esclusione. E se queste stesse violazioni si ripetono durante il medesimo anno civile, si parla di violazione deliberata con l'interdizione dall'accesso del sostegno per due esercizi FEASR. Tutto questo dovrebbe suonare come un rafforzamento del nostro ruolo di medici veterinari e dovrebbe darci la forza per vincere la battaglia che la Federazione sta combattendo: la battaglia per le consulenze aziendali.

RIFORMA DEI CAA

I CGO sopra menzionati corrispondono ad un corpus di 15 direttive europee, che spazia dalla sicurezza alimentare, alla protezione degli animali negli allevamenti, dalla notifica delle malattie all'identificazione e registrazione degli animali. Tutti questi impegni sono ormai entrati in vigore, l'ultimo CGO in ordine di attuazione è stato il benessere animale, applicabile dal gennaio del 2007. Alla luce della complessità di questi impegni, l'Unione europea ha previsto in ogni Stato Membro la creazione un sistema di consulenza aziendale, "per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo". Anche questo adempimento comunitario è stato onorato da Via XX Settembre,

sia pure con un certo ritardo e con attriti con gli attori del sistema delle consulenze (DM 27 marzo 2008 Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola CAA in corso di pubblicazione).

UN SUCCESSO GIURIDICO

Chi ci legge ricorderà che c'è voluto l'intervento dell'Antitrust per sollecitare questo decreto e per rimuovere le preclusioni ai danni dei professionisti iscritti agli Ordini. Con il Consiglio Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali (CONAF) abbiamo creato una Fondazione per la tutela delle rispettive competenze nell'ambito dei sistemi di consulenza aziendale e mentre diamo battaglia nei tribunali amministrativi a chi vorrebbe escluderci, registriamo un successo giuridico piuttosto rilevante.

Tra le fonti del DM di riforma dei CAA, il Mipaaf ha infatti richiamato il provvedimento emesso dall'Antitrust su segnalazione di FNOVI e CONAF. Ciò consentirà, in casi di contrastante interpretazione o di ampliamento delle competenze a danno della libera attività professionale, di richiamare detto provvedimento per dirimere eventuali controversie e conflitti. La chiara indicazione dell'Autorità Garante della Concorrenza sulla incompatibilità dei CAA per lo svolgimento dell'attività di consulenza aziendale sulla "condizionalità" consente di avere una ragionevole aspettativa che vengano rispettati tali chiari e sostanziali paletti tra l'attività burocratica dei CAA e il mondo della libera professione, a cui è riservata l'attività di consulenza aziendale. Proprio l'esito positivo in merito all'emissione dell'agognato DM sull'istituzione del servizio di consulenza aziendale ci incoraggia a pensare che la veterinaria possa vincere la battaglia. •